

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

| Deliberazione n.ro | Data di Adozione |
|--------------------|------------------|
| 0002502 | 10/12/2025 |

OGGETTO: AREA SERVIZIO SOCIO SANITARIO - RECEPIMENTO DGR N. 1262 DELL'11/08/2025 "D.LGS. 502/92 ART. 8 QUINQUIES – DETERMINAZIONE FONDO DI REMUNERAZIONE REGIONALE PER L'ACQUISTO DI PRESTAZIONI DA STRUTTURE ACCREDITATE HOSPICE VALEVOLE PER L'ANNO 2025" – ASSEGNAZIONE TETTI DI SPESA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20250002877 DEL 05/12/2025



COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 11 (undici) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE


Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

| Parere della Direttrice Amministrativa | Parere della Direttrice Sanitaria |
|--|---|
|  Firmato Digitalmente il 09/12/2025 17:40 Rachele POPOLIZIO |  Firmato Digitalmente il 10/12/2025 08:36 Rosella SQUICCIARINI |

| Il Segretario | Il Direttore Generale |
|---|--|
|  Firmato Digitalmente il 10/12/2025 13:57 Raffaele IORIO |  Firmato Digitalmente il 10/12/2025 11:41 Luigi FRUSCIO |

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **10/12/2025**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
Firmato Digitalmente il 10/12/2025 14:01

Domenico ROVETO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Deliberazione n. 239 del 16/02/2022, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal direttore area servizio socio sanitario che ne attesta la regolarità formale del procedimento e il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue:

PREMESSO CHE:

L'art. 32, comma 8, della L. 449/1997 e l'art. 72, comma 3 della L. 448/1998 dispongono che le Regioni individuano preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata i limiti massimi annuali di spesa sostenibili con il Fondo sanitario nonché gli indirizzi e le modalità per la contrattazione.

VISTI

il comma 9 dello stesso art. 32 della Legge n. 449 del 1997, secondo cui le Regioni e le Aziende Unità Sanitarie Locali devono assicurare l'attività di vigilanza e controllo sull'uso corretto ed efficace delle risorse, in particolare, secondo quanto rappresentato nello stesso comma.

il Decreto Legge 7.10.2008, n. 154 recante "Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali".

il D.L. 25 giugno 2008, n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133.

CONSIDERATO che la Costituzione e la Legislazione ordinaria attribuiscono alla Pubblica Amministrazione il compito di operare, anche nel settore sanitario, politiche di spesa e scelte redistributive tenendo conto del vincolo costituito dal cosiddetto "patto di stabilità economica e finanziario".

RILEVATO che le misure di cui sopra sono riconosciute fondamentali anche dalla Giurisprudenza del Consiglio di Stato che ha stabilito "la fissazione dei limiti dei tetti di spesa costituisce oggetto di atto autoritativo di esclusiva competenza delle Regioni e rappresenta un preciso ed ineludibile obbligo dettato da insopprimibili esigenze di equilibrio finanziario e di razionalizzazione della spesa pubblica.

EVIDENZIATO che l'art. 8 bis, comma 1, del D.Lgs. 502/1992, e successive modificazioni e integrazioni, stabilisce che "le Regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'art. 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'art. 8 quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies."

CONSIDERATO pertanto che il Budget e la sottoscrizione dell'accordo influiscono unicamente, nel rapporto con l'erogatore, assegnando allo stesso un Budget massimo di prestazioni ai fini del mantenimento del tetto programmato di acquisto dei servizi sanitari da privato finalizzato al contenimento della spesa.

Vista la L.R. 24 settembre 2010, n. 12 che all'art. 3 "Tetti di spesa" prevede: "1. In attuazione dell'articolo 8 quinquies, comma 2, lettera e-bis), e del comma 2-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni e integrazioni, negli accordi contrattuali stipulati con gli erogatori privati, provvisoriamente e/o istituzionalmente accreditati, deve essere garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture in base al tetto di spesa e ai volumi di attività predeterminati annualmente. 2. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'erogazione e la relativa remunerazione con oneri a carico del Servizio sanitario regionale di prestazioni sanitarie effettuate al di fuori dei tetti di spesa massimi di cui al comma 1."

DATO ATTO CHE

- la L.R. n. 9/2017 all'art. 1 "Finalità" prevede che la Regione, con gli istituti dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'attività sanitaria e socio-sanitaria, dell'accreditamento istituzionale e degli accordi contrattuali, garantisce l'attuazione dell'articolo 32 della Costituzione attraverso l'erogazione di prestazioni efficaci e sicure, il miglioramento della qualità delle strutture sanitarie e sociosanitarie, nonché lo sviluppo sistematico e programmato del servizio sanitario regionale. La medesima legge regionale stabilisce che la Regione e le aziende sanitarie locali (AASSLL) mediante gli accordi contrattuali definiscono, con i soggetti accreditati pubblici e privati, la tipologia e la quantità delle prestazioni erogabili agli utenti del servizio sanitario regionale, nonché la relativa remunerazione a carico del servizio sanitario medesimo, nell'ambito di livelli di spesa determinati in corrispondenza delle scelte della programmazione regionale.
- all'art. 21 "Rapporti con i soggetti accreditati" la LR n. 9/2017 prevede che:
 - 1. *La Giunta regionale, sentiti i direttori generali delle AASSLL e le rappresentanze dei soggetti accreditati, detta gli indirizzi per la formulazione dei piani annuali preventivi di attività, con l'indicazione delle funzioni e delle attività da potenziare e da depotenziare nel rispetto della programmazione regionale, compatibilmente con le risorse finanziarie, e dei criteri per l'individuazione dei soggetti erogatori, tra quelli accreditati, con i quali stipulare i contratti.*
 - 2. *La Giunta regionale disciplina i rapporti di cui all'articolo 8- quinquies del d.lgs. 502/1992 mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità, delle tipologie di prestazioni da erogare, delle tariffe e le modalità delle verifiche e dei controlli rispetto alla qualità delle prestazioni erogate.*
 - 3. *La Regione e le AASSLL, anche sulla base di eventuali intese con le organizzazioni rappresentative a livello regionale, stipulano rispettivamente: a) accordi con gli enti ecclesiastici e gli istituti di ricerca e cura a carattere scientifico (IRCSS) privati; b) contratti con le strutture private e professionisti accreditati.*
 - 4. *Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.*

VISTO l'art. 31 del DPCM 12 gennaio 2017 di definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza "Assistenza sociosanitaria residenziale alle persone nella fase terminale della vita" che prevede:

1. Il Servizio Sanitario nazionale, nell'ambito della rete locale delle cure palliative, garantisce alle persone nella fase terminale della vita affette da malattie progressive e in fase avanzata, a rapida evoluzione e a prognosi infausta, il complesso integrato delle prestazioni mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, mediche specialistiche, infermieristiche, riabilitative, psicologiche, gli accertamenti diagnostici, l'assistenza farmaceutica e la fornitura di preparati per nutrizione artificiale, le prestazioni sociali, tutelari e alberghiere, nonché di sostegno spirituale. Le prestazioni sono erogate da equipe multidisciplinari e multiprofessionali nei Centri specialistici di cure palliative-Hospice che, anche quando operanti all'interno di una struttura ospedaliera, si collocano nell'ambito dell'assistenza sociosanitaria territoriale. Gli Hospice assicurano l'assistenza medica e infermieristica e la presenza di operatori tecnici dell'assistenza sette giorni su sette, sulle 24 ore, e dispongono di protocolli formalizzati per il controllo del dolore e dei sintomi, per la sedazione, l'alimentazione, l'idratazione e di programmi formalizzati per l'informazione, la comunicazione e il sostegno al paziente e alla famiglia, l'accompagnamento alla morte e l'assistenza al lutto, l'audit clinico ed il sostegno psico-emozionale all'equipe.

2. I trattamenti di cui al comma 1 sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale."

Visti

- il D.P.C.M n. 67 del 20 gennaio del 2000 avente ad oggetto "Atto di indirizzo e coordinamento recante requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per i centri residenziali di cure palliative" con il quale sono state definite le dimensioni generali delle strutture ricettive che, data l'elevata personalizzazione dell'intervento, rendono necessaria una capacità ricettiva limitata e non superiore a 30 posti articolata in moduli

- il R.R. n. 3/2005 sezione D.06 "Residenze sanitarie per cure palliative (Hospice)" con il quale sono stati definiti i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi per gli Hospice
- la DGR n. 917 del 6/05/2015 con la quale sono state approvate le Linee Guida regionali per lo sviluppo della rete per le cure palliative in Puglia, in attuazione dell'Atto di Intesa sottoscritto in Conferenza Stato - Regioni (Rep. N. 152/2012) recante la "Definizione dei requisiti minimi e delle modalità organizzative necessari per l'accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale e delle unità di cure palliative e della terapia del dolore"

Considerato che con DGR n. 1293 del 20/09/2022 sono state determinate le tariffe giornaliere di degenza per gli Hospice, pari ad € 209,95 ed i setting assistenziali.

Tenuto conto che

- con DGR n. 412 del 28 marzo 2023 ad oggetto "Analisi e valutazione della spesa sanitaria - L.R. n. 2/2011 - Programma operativo - Misure urgenti di riqualificazione e razionalizzazione della spesa" al punto 8 lettera h) del deliberato la Giunta regionale ha dato mandato di procedere alla "*h) riqualificazione della spesa per acquisto prestazioni residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali e domiciliari da privato accreditato in relazione all'Assistenza Sociosanitaria in favore di soggetti non autosufficienti, disabili, persone con disturbi mentali, persone affette da dipendenze patologiche, soggetti in età evolutiva, persone con disturbi dello spettro autistico, persone nella fase terminale della vita, persone cui sono applicate le misure di sicurezza, prevedendo: 1. il divieto di acquisto di prestazioni da privato accreditato regionale se in contrasto con contenuti di provvedimenti e disposizioni dettate dal Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere animale; 2. il divieto di acquisto di prestazioni da strutture extraregionali*"
- Con deliberazione n. 1565 del 13/11/2023, ad oggetto: "*Approvazione piano regionale di potenziamento delle cure palliative ai sensi della legge di Bilancio n.197 del 29/12/22, art. 1, c. 83. Istituzione tavoli tecnici cure palliative dell'adulto e cure palliative pediatriche. Istituzione Centro di Riferimento Regionale di Terapia del Dolore e Cure Palliative Pediatriche presso l'Ospedale Pediatrico Giovanni XXII.*", è stato approvato il piano di potenziamento delle cure palliative, prevedendo tra le azioni l'implementazione delle Cure palliative residenziali attraverso Hospice territoriali.
- Con deliberazione n. 1922 del 21/12/2023, ad oggetto: "*Presenza in carico sanitaria dei soggetti nella fase terminale della vita - Approvazione schema tipo di accordo contrattuale per l'erogazione e l'acquisto di prestazioni sanitarie da parte di RESIDENZE SANITARIE PER CURE PALLIATIVE - HOSPICE di cui al Regolamento Regionale n. 3/2005.*", la Giunta regionale ha approvato lo schema-tipo di accordo contrattuale che disciplina i rapporti e l'acquisto di prestazioni sanitarie da Residenze Sanitarie per cure palliative - Hospice.
- Con deliberazione n. 1982 del 28/12/2023 ad oggetto: "*Programmazione in materia di acquisto di prestazioni sanitarie per l'esercizio 2024 e presa d'atto dei tetti di spesa*", al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario nell'anno 2024, sono stati confermati gli importi dei Fondi di remunerazione relativi all'anno 2023 di cui alla precedente deliberazione di Giunta regionale n. 1334 del 28/09/2023.

Evidenziato:

- che è alta la domanda di presa in carico di persone nella fase terminale della vita affette da malattie progressive e in fase avanzata, a rapida evoluzione e a prognosi infausta, e, di conseguenza, anche la domanda di erogazione di prestazioni Hospice e che la Regione intende garantire ai propri assistiti le prestazioni di cura, sollievo ed assistenza nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31 del DPCM 12 gennaio 2017 sui LEA

Proposta N.ro 0002877/2025

- che il R.R. n. 3/2006 ad oggetto “Art. 3, comma 1, lettera a), punto 1) della legge regionale 28 maggio 2004, n. 8. Fabbisogno di prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e dell’accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie” ha stabilito per i Centri residenziali per cure palliative (Hospice) un fabbisogno pari a 1 posto letto x 10.000 abitanti ai sensi della DGR n. 1299 del 17.10.2000 e 1980 del 03.12.2002 (normativa rif. D.L. 28.12.98 n.450 convertito in L. 26.02.99 n.29 - DMS 05.09.2001), con collocazione distrettuale ed interdistrettuale.
- che la L.R. n. 18/2020 all’art. 8 comma 1 ha stabilito che i centri residenziali per cure palliative (Hospice) ricompresi nel fabbisogno disciplinato dal R.R. n. 3/2006 sono accreditabili.
- che il Decreto del Ministero della Salute 23 maggio 2022, n. 77 “Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale” ha stabilito quale fabbisogno di Hospice: 8/10 posti letto ogni 100.000 abitanti, pertanto, il fabbisogno regionale di cui al R.R. n. 3/2006 risulta in linea con il parametro minimo nazionale.
- come indicato nella DGR n. 1262/2025, di cui *infra*, il numero totale di posti letto attivi sul territorio regionale è pari a n. 299 rispetto ai n. 392 previsti da fabbisogno regionale e che il totale del fabbisogno di posti letto disponibili, tra strutture pubbliche e private risulta, allo stato, inferiore rispetto al fabbisogno di cui al R.R. n. 3/2006 ed al DM 77/2022

In ragione della necessità di potenziare i livelli assistenziali di assistenza mediante la presa in carico di soggetti che necessitano di assistenza in Hospice, la Regione Puglia, con DGR n. 1262 dell’11.08.2025, notificata a questa Asl con nota prot. 463526 del 27/08/2025, ha provveduto a definire il Fondo regionale invalicabile di remunerazione per l’acquisto di prestazioni da Hospice per il 2025 parametrando alla massima capacità erogativa delle strutture private accreditate insistenti sul territorio regionale e quantificandolo nella misura di € 13.563.819,75, di cui € 4.597.905,00 € per la Asl Ba, in incremento rispetto al fondo, pari ad € 3.617.947,69 stanziato con precedente DGR 1983/2023 per l’annualità 2024

PRESO ATTO che ad oggi nella Provincia di Bari insistono due strutture autorizzate ed accreditate per n. 30 posti ciascuna (segnatamente, Hospice “Aurelio Marena” in Bitonto, gestito dalla Fondazione Opera SS Medici e Hospice “Villa Eden” in Turi, gestito da Le.bi.pa.mi. s.r.l.) ed una struttura indicata nella DGR 1262/2025 quale solo autorizzata all’esercizio per 19 posti letto (Hospice Santa Rita, gestita dalla CBH), poi accreditata giusta DD n. 438 del 2025.

Evidenziato, in particolare, che

- con Determinazione Dirigenziale (D.D.) n. 436 del 17/12/2007, la Regione Puglia ha inserito tra i soggetti erogatori di prestazioni ex art. 25 della L. 833/78, la struttura sanitaria “Hospice – Centro Residenziale di Cure Palliative”, con sede operativa in Bitonto alla via Filieri n.c., gestita dalla Fondazione “Opera Santi Medici Cosma e Damiano Bitonto – Onlus” con sede legale in Bitonto (BA) alla piazza Aurelio Marena n. 34, quale soggetto accreditato istituzionalmente, ai sensi dell’art. 24 – comma 2 bis della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., a erogare prestazioni sanitarie per pazienti con bisogni di cure palliative per n. 30 (trenta) posti letto;
- con D.D. n. 294 del 26/11/2013, la Regione Puglia ha inserito tra i soggetti erogatori di prestazioni ex art. 25 della L. 833/78, il centro residenziale per cure palliative Hospice denominato “Villa Eden”, gestito dalla società “LE.BI.PA.MI. srl”, con sede operativa e legale in Turi (BA) alla via Altiero Spinelli n. 49, quale soggetto accreditato istituzionalmente, ai sensi dell’art. 24 – comma 2 bis della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., a erogare prestazioni sanitarie per pazienti con bisogni di cure palliative per n. 20 (venti) posti letto
- con D.D. n. 332 dell’8 novembre 2023, n. 332, la Regione Puglia ha rilasciato Autorizzazione all’esercizio ed accreditamento istituzionale ai sensi degli artt. 3 co. 3 lett. c), 8 co. 3 e 24 co. 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e art. 8 L. R. n. 18/2020 per ampliamento di ulteriori n. 10 posti letto (da n. 20 a n. 30 posti letto complessivi) del centro residenziale per le cure palliative (hospice)

denominato "Villa Eden" di cui è titolare la società LE.BI.PA.MI. S.r.l., ubicato nel Comune di Turi (BA) in Via A. Spinelli n. 49

Evidenziato che, nella succitata DGR n. 1262/2025, al fine di un utilizzo adeguato e conforme alle leggi del predetto fondo, nel rispetto delle previsioni normative nazionali e regionali relative all' autorizzazione all'esercizio, accreditamento ed accordi contrattuali (D.Lgs n. 502/92 e LR n. 9/2017) sono state impartite ai Direttori generali delle AA.SS.LL. i seguenti indirizzi applicativi, in tema di sottoscrizione degli accordi contrattuali con le strutture Hospice autorizzate all'esercizio ed accreditate ed in merito alle procedure di inserimento degli assistiti nelle strutture contrattualizzate, confermando in pieno quelle già dettate con precedente DGR n 1983/2023, che di seguito si trascrivono:

A - SOTTOSCRIZIONE DEGLI ACCORDI CONTRATTUALI CON LE STRUTTURE HOSPICE AUTORIZZATE ALL'ESERCIZIO ED ACCREDITATE

- a. di stabilire che i Direttori generali procedano con propria deliberazione, entro il 31/08/2025, al recepimento ed alla ripartizione del fondo per l'acquisto di prestazioni da strutture accreditate Hospice, nonché alla sottoscrizione degli accordi contrattuali con le strutture accreditate Hospice entro e non oltre il 31/08/2025, trasmettendo tutta la documentazione entro e non oltre il 15/09/2025 al competente Servizio Strategie e Governo dell'assistenza alle Persone in condizione di Fragilità – Assistenza Sociosanitaria;*
- b. La struttura Hospice autorizzata all'esercizio e accreditata può essere contrattualizzata soltanto con la ASL in cui ha sede operativa;*
- c. A seguito di sottoscrizione di accordo contrattuale con le strutture private accreditate Hospice si applica la tariffa di cui alla D.G.R. n. 1293/2022;*
- d. La durata dell'accordo contrattuale è annuale; un contratto sottoscritto in corso d'anno ha decorrenza fino al 31 dicembre 2025;*
- e. Annualmente la Giunta regionale determina il fondo unico e invalicabile di remunerazione per le strutture dedicate Hospice ai sensi dell'art. 21, comma 1 LR n. 9/2017 e s.m.i. e dell'art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/92;*

B - PROCEDURE DI INSERIMENTO DEGLI ASSISTITI NELLE STRUTTURE CONTRATTUALIZZATE

- a. il Fondo invalicabile di remunerazione assegnato alla ASL con il presente provvedimento e riportato nella tabella precedente è gestito unicamente dall'Area Sociosanitaria;*
- b. previa valutazione del paziente da parte dell'UVM che si esprime esclusivamente sull'appropriatezza della degenza/frequenza nella struttura, l'autorizzazione al riconoscimento della quota sanitaria avviene esclusivamente dall'Area Sociosanitaria della ASL in cui ha sede la struttura, nel rispetto della posizione occupata dal paziente nella lista d'attesa unica provinciale;*
- c. in caso di dimissione protetta di un assistito da struttura ospedaliera, è obbligatorio allertare la competente Area Sociosanitaria della ASL che valuterà la disponibilità del posto libero (accreditato e contrattualizzato);*
- d. l'Area Sociosanitaria della ASL in cui insiste la struttura autorizza l'inserimento degli assistiti con priorità per i posti liberi e oggetto di accordo contrattuale;*
- e. l'Area Sociosanitaria, in riferimento ad ogni singola struttura contrattualizzata, detiene il numero aggiornato dei posti accreditati e contrattualizzati occupati, al fine di monitorare costantemente i posti accreditati e contrattualizzati disponibili ai fini di nuove autorizzazioni alla degenza/frequenza per assistiti presenti in lista d'attesa;*
- f. in via ordinaria, gli Hospice ospitano assistiti residenti nella ASL in cui la struttura ha la sede operativa; in deroga al principio di cui innanzi, per situazioni particolari ed eccezionali (ad es. assistito residente in Comune a confine con struttura avente sede in territorio di altra provincia) è possibile che il posto accreditato e contrattualizzato sia occupato da assistito residente in ASL diversa da quella in cui la stessa struttura ha la sede operativa. In tal caso, previa valutazione dell'assistito da parte dell'UVM del DSS di residenza, l'Area Sociosanitaria della ASL di residenza si interfaccia con l'Area Sociosanitaria della ASL in cui ha sede la struttura accreditata e contrattualizzata, al fine di raccordarsi sull'inserimento dell'assistito nella*

lista d'attesa provinciale ovvero sull'inserimento dell'assistito nella struttura in presenza di posto accreditato e contrattualizzato disponibile. In tale ultima ipotesi, il riconoscimento e la liquidazione della relativa quota sanitaria avverranno la parte dell'Area Sociosanitaria della ASL in cui ha sede la struttura, fatta salva la compensazione tra ASL.

g. E' fatto espresso divieto per i Direttori di Area Sociosanitaria di autorizzare l'inserimento di pazienti in strutture insistenti in altra ASL senza previo nulla osta da parte del Direttore dell'Area Sociosanitaria della ASL in cui insiste la struttura, a cui competono gli adempimenti di cui ai precedenti punti da a) ad f);

h. E' fatto espresso divieto di autorizzare gli assistiti con riconoscimento di quota sanitaria in strutture Hospice insistenti in altre Regioni, secondo quanto stabilito dalla DGR n. 412/2023

Evidenziato che nella comunicazione prot. 463526 del 27/08/2025, di notifica della DGR n. 1262/2025 è stato consentito alle Aziende Sanitarie, vista la scadenza imminente dei termini per gli adempimenti previsti, di procedere all'adozione dei relativi atti attuativi anche oltre la scadenza dei termini ivi indicati

Dato atto che lo schema di accordo contrattuale, approvato con DGR n. 1922/2023 stabilisce che:

- non sono ricompresi nella tariffa le seguenti forniture, per le quali l'ASL indicherà la farmacia territoriale in relazione alla sede della Struttura di riferimento.:
 - i farmaci di cui all'elenco preventivamente concordato;
 - i farmaci per la nutrizione parenterale/enterale;
 - i presidi medico - chirurgici, (pompe elastomeriche, cateteri peridurali e spinali, cateteri venosi centrali, sonde gastrostomiche, placche per stomie e relative buste e presidi per il trattamento delle piaghe da decubito);
 - i presidi (pannoloni, traverse) per i pazienti dichiarati incontinenti, secondo la norma ed il prontuario regionale, e per la durata del ricovero, saranno forniti mediante l'assistenza domiciliare per il tramite del Distretto di appartenenza dell'assistito.
- il rimborso extra tetto della fornitura di ossigeno avverrà secondo le seguenti modalità: *“Per la fornitura di ossigeno liquido/gassoso terapeutico ovvero di prodotti stupefacenti, provvederà direttamente l'Hospice addebitando alla ASL il costo sostenuto e comunque non superiore al prezzo pagato dalla ASL alla data di sottoscrizione del presente accordo”*

Rilevato che, con Deliberazione n.446 del 28/02/2025 la Asl Ba ha approvato il Bilancio Economico Esercizio 2025, per i compensi da corrisponderci per il pagamento di prestazioni di ricovero in regime di Hospice, erogate da strutture accreditate insistenti nel territorio di competenza della ASL BA, da imputare sul numero di conto 706.112.00195 “Prestazioni Hospice da privato (intraregionale)”;

Evidenziato che, nelle more della definizione, poi disposta con DGR 1262/2025, del fondo di remunerazione regionale per l'acquisto ed erogazione di prestazioni di Hospice, questa ASL, con apposite comunicazioni trasmesse ai legali rappresentanti delle strutture “Hospice” istituzionalmente accreditate, insistenti nel proprio ambito territoriale ed agli atti dell'Area Socio Sanitaria, ha comunicato che, in attesa della sottoscrizione degli accordi contrattuali per l'anno 2025, la competente ASSS avrebbe predisposto le liquidazioni riconducibili alle prestazioni sanitarie effettuate in regime di ricovero nell'annualità 2025 nei limiti di quanto erogato e rendicontato con le tariffe ex DGR n. 1293/2022 (€ 209,95 pro – die) e, comunque, mensilmente, fino a concorrenza del 1/12 della massima capacità erogativa annuale per rispettivo Hospice come definita nei contratti relativi all'annualità 2024, precisando che, a completamento della fase istruttoria e, quindi, in fase di sottoscrizione degli accordi contrattuali per l'anno 2025, quanto già fatturato, riconosciuto e liquidato, sarebbe stato portato in detrazione dal tetto di spesa invalicabile di remunerazione da attribuirsi con le nuove procedure

Dato atto che

- in riferimento alla struttura “Hospice Santa Rita”, di titolarità della società C.B.H. Città di Bari Hospital Spa, ubicata nel Comune di Bari alla Via G. Petroni n. 132/G, istituzionalmente accreditata

Proposta N.ro 0002877/2025

per n. 19 posti letto con Determinazione Dirigenziale del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 438 del 04/08/2025, notificata a questa Asl con prot. 447336 del 07/08/2025, preso atto che detta struttura, essendo stata considerata come solo autorizzata all'esercizio, non è stata inserita nella programmazione delle risorse e conseguente definizione del fondo di remunerazione per l'annualità 2025, questa Asl, con nota prot. 112861 del 09/09/2025, ha richiesto al competente Dipartimento Salute della Regione Puglia di voler fornire apposite indicazioni in merito all'utilizzo del fondo per tale fattispecie

- che, con nota prot. 544340 del 7.10.2025, il Dipartimento Salute ha riscontrato, precisando che, tenuto conto che le nuove strutture accreditate (Hospice "Villa Eden" di Turi ed Hospice "Santa Rita" di Bari, n.d.r) sarebbero state contrattualizzate nell'ultimo periodo dell'anno in corso, l'integrazione del fondo di remunerazione riconosciuto con la D.G.R. n. 1262/2025 sarebbe stata sufficiente per l'acquisto di prestazioni erogate da entrambe le suddette strutture
- pertanto, nelle more del recepimento della predetta DGR con il presente atto e della conseguente contrattualizzazione, questa Asl, con apposite comunicazioni, ha autorizzato le tre strutture accreditate ad inserire gli assistiti aventi diritto, nel rispetto delle procedure fissate dalla vigente normativa regionale, sino al raggiungimento, per ciascuna, della massima capacità erogativa, con decorrenze distinte: 01/01/2025 per l'Hospice Aurelio Marena di Bitonto, 01/09/2025 per l'Hospice "Villa Eden" di Turi (in precedenza 20p.l. per il periodo gennaio – agosto 2025), 01/11/2025 per l'Hospice "Santa Rita" di Bari, di nuova attivazione

DATO ATTO CHE

- L'Area Servizio Socio Sanitario ha acquisito dalla competente Area Gestione Patrimonio, come da corrispondenza in atti, le quotazioni attualmente in essere, relative a contratti aziendali vigenti per la fornitura di ossigeno, ai fini della sottoscrizione con gli Hospice privati accreditati degli accordi contrattuali 2025, nei quali si prevederà, in continuità con le contrattualizzazioni degli anni precedenti il rimborso extra retta della fornitura di ossigeno, nei limiti del costo sostenuto da questa ASL
- Le suddette quotazioni saranno inserite negli accordi contrattuali, da stipularsi a stretto giro, che saranno predisposti dall'Area Servizio Socio Sanitario, in conformità alle prescrizioni di cui allo schema regionale adottato con DGR n. 1922/2023 ed alle indicazioni espresse nella DGR n. 1262/2025, nonché alle indicazioni della Direzione Strategica aziendale, definite con precedente DDG n.2183/2023 e confermate con il presente atto

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito a quanto innanzi espresso e, per l'effetto, di recepire la DGR n. 1262/2025, ripartendo il fondo di remunerazione 2025 tra le strutture hospice private accreditate, come da prospetto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale

Assunto il parere favorevole della Direttrice Amministrativa e della Direttrice Sanitaria

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati per costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

- Di recepire e dare esecuzione a quanto disposto dalla Regione Puglia con DGR n.1262 dell'11/08/2025 ""D.Lgs. 502/92 art. 8 quinquies – Determinazione Fondo di remunerazione regionale per l'acquisto di prestazioni da strutture accreditate Hospice valevole per l'anno 2025"" notificata a questa Asl dal Dipartimento Salute della Regione Puglia giusta nota prot. 463526 del 27/08/2025

Proposta N.ro 0002877/2025

- Di ripartire il fondo di remunerazione 2025 tra le strutture Hospice private accreditate, come indicato in apposito prospetto allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale
- Di procedere all'acquisto delle prestazioni sanitarie in Hospice da erogarsi, per l'anno 2025, in regime di ricovero nel rispetto delle tariffe regionali stabilite dalla DGR n. 1293/2022 (€ 209,95 di diaria giornaliera) e, comunque, fino alla concorrenza della massima capacità erogativa delle strutture sanitarie private istituzionalmente accreditate, indicate nel prospetto allegato di seguito indicate, insistenti nel territorio di competenza della ASL BA, per l'importo complessivo di € 4.597.905,00 da rilevarsi sul numero di conto 706.112.00195 "Prestazioni Hospice da privato (intraregionale)" del Bilancio di Esercizio 2025, suddiviso come da prospetto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale

- Di prevedere, come stabilito nello schema di accordo contrattuale approvato con DGR n. 1922/2023, il rimborso extra retta della fornitura dell'ossigeno, da erogarsi in favore dei pazienti in carico, dal 01/01/2025 al 31/12/2025, previa dettagliata rendicontazione, da effettuarsi nel mese di gennaio 2026 e, comunque, non oltre il costo sostenuto da questa ASL BA come indicato in premessa, nei limiti della spesa sostenuta nell'anno 2024, e pari a € 35.777,06= (€ 25.000,00 per Hospice Aurelio Marena ed € 10.777,06 per Hospice Villa Eden) da rilevarsi sul numero di conto 706.112.00195 del Bilancio di Esercizio 2025.

- Di demandare all'Area Servizio Socio Sanitario la predisposizione degli accordi contrattuali, secondo lo schema tipo di cui alla DGR n. 1922/2023 ed in linea con le indicazioni procedurali dettate, per l'annualità 2025, dalla DGR n. 1262/2025, dettagliatamente riportate in narrativa al presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate

- Di dare atto che il contratto che sarà stipulato con gli enti gestori Fondazione "Opera Santi Medici Cosma e Damiano", "LE.BI.PA.MI. srl" e "Città di Bari Hospital S.p.A." in linea con le indicazioni di cui alle predette DD.GG.RR. ed in conformità con il contratto stipulato nell'annualità 2024, che recepisce, nelle more della strutturazione il procedurale operativo di autorizzazione all'accesso alle cure palliative, approvato con DDG n. 2183 del 2023

- Di specificare che, nel rispetto della DGR n. 1299 del 17/10/2000, le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture sanitarie, in eccedenza a n. 90 (novanta) giorni di degenza, se prive di apposita autorizzazione sanitaria rilasciata dai competenti Distretti Socio Sanitari (DD.SS.SS.), non saranno ammesse alle procedure di liquidazione, conseguentemente gli Erogatori dovranno obbligatoriamente emettere le relative note credito.

- Di demandare all'Area Socio Sanitaria la gestione ed il monitoraggio del Fondo invalicabile aziendale, nonché l'autorizzazione all'inserimento degli assistiti ed al relativo riconoscimento della quota sanitaria, nonché il monitoraggio delle liste d'attesa ed il rilascio/riciesta di nulla osta per inserimenti da e verso strutture regionali extraprovinciali, in ottemperanza a quanto previsto nella precitata DGR n. 1262/2025

- Di notificare per il tramite dell'ASSS, il presente provvedimento:
 - ai rappresentanti legali della Fondazione "Opera Santi Medici Cosma e Damiano – Onlus", della società "LE.BI.PA.MI. srl" e "C.B.H. Città di Bari Hospital Spa"
 - al competente Dipartimento Salute – Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria della Regione Puglia.

- Di trasmettere, per il tramite dell'ASSS il presente provvedimento, per gli adempimenti di rispettiva competenza, ai Direttori dei DD.SS.SS., al Direttore del Dipartimento di Assistenza Territoriale

Proposta N.ro 0002877/2025

(DAT), al Direttore del Dipartimento di Prevenzione, al Direttore AGRF, al Direttore UVARP, al Direttore UOSE e al Direttore del Controllo di Gestione della ASL BA

| Società/cooperativa/ente | Denominazione struttura | Sede struttura (Comune e Indirizzo) | Tipologia Struttura | Numero totale posti accreditati previsti da provvedimento | Posti oggetto di accordo contrattuale (A) | Tariffa regionale di riferimento | Tariffa a carico del SSR (euro) (B) | Giorni (C) | Totale (AxBxC) | Tetto di spesa assegnato con Delibera del DG ASL | OSSIGENO EXTRA TETTO |
|--|---|---|---------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|------------|----------------|--|----------------------|
| "LE.BI.PA.MI. s.r.l." | "Villa Eden" | Turi (BA) Via Altiero Spinelli n. 49 | Hospice | 30 | 20 | 209,95 | 209,95 | 365 | 1.532.635,00 € | 1.788.774,00 € | IVA0 |
| | | | | | 10 | 209,95 | 209,95 | 122 | 256.139,00 € | | |
| Opera Santi Medici Cosma e Damiano Bitonto - Onlus | Hospice - Centro Residenziale di Cure Palliative "Aurelio Marana" | Bitonto (BA) Via Filieri s.n.c. | Hospice | 30 | 30 | 209,95 | 209,95 | 365 | 2.298.952,50 € | 2.298.952,50 € | IVA0 |
| C.B.H. Città di Bari Hospital Spa | Hospice Santa Rita | Bari Via G. Petroni n. 132/G | Hospice | 19 | 19 | 209,95 | 209,95 | 61 | 243.332,05 € | 243.332,05 € | IVA0 |
| | | | | | | | | | | € 4.331.058,55 | |

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

ONERI DI RISERVATEZZA:




CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

PROPOSTA N.RO 20250002877 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20250002502 DEL 10/12/2025

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

| RUOLO | NOME E COGNOME | FIRMA |
|--|-----------------------|--|
| Estensore | Pastore Lucia |  Firmato digitalmente il 05/12/2025 11:06 |
| Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990 | Zingaro Angela Ilaria |  Firmato digitalmente il 05/12/2025 11:16 |
| Direttore/Responsabile di Struttura | Zingaro Angela Ilaria |  Firmato digitalmente il 05/12/2025 11:17 |